



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA

Via Evemero da Messina -Contrada Fucile - 98147 Messina Tf: 090685800 –

Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 – P. IVA: 02569990837

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it – web:www.istitutoperioreminutoli.edu.it

Circolare n. 566 del 28.5.2024

Ai Docenti
Tutte le sezioni
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Indicazioni sullo svolgimento degli scrutini finali a. s. 2023-24

Si forniscono di seguito gli adempimenti a cui il personale docente dovrà attenersi per un regolare e proficuo svolgimento degli scrutini finali.

1. I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Docente Coordinatore di classe. La verbalizzazione è compito del Segretario nominato ad inizio d'anno per le quinte classi e del Coordinatore per le altre classi; se il Coordinatore dovesse presiedere il Consiglio nominerà un segretario verbalizzante.
2. I docenti potenziatori e di Educazione Civica parteciperanno a pieno titolo ai Consigli di classe e concorreranno alla valutazione degli apprendimenti;
3. I docenti di Religione hanno pari diritti e doveri dei docenti curricolari relativamente agli alunni di loro competenza, ma parteciperanno alle valutazioni finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Qualora però, si proceda a maggioranza per la decisione finale il loro voto viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione stessa, altrimenti si trasforma in un giudizio motivato riportato nel verbale dello scrutinio;
4. I docenti tecnico – pratici fanno parte a pieno titolo del C. d. C. e con potere di voto deliberativo, anche quando il loro insegnamento si svolga in compresenza. Ciascuno dei due docenti che opera in compresenza formula la proposta per la valutazione finale e, qualora il voto non coincida, sarà il C. d. C. ad assegnare il voto unico in quella materia, sulla base delle due proposte formulate e degli elementi di giudizio che i due docenti hanno fornito.
5. I docenti curricolari dovranno consegnare al Coordinatore, in sede di scrutinio, le relazioni finali e il programma svolto, sottoscritto da almeno due alunni, redatti rispettivamente sui modelli già in loro possesso;
6. I docenti di sostegno dovranno consegnare in sede di scrutini al Coordinatore del proprio Consiglio di classe una dettagliata relazione finale relativa all'alunno o agli alunni a loro assegnati.

Con riferimento allo scrutinio si riportano i criteri stabiliti per l'anno scolastico in corso dalle disposizioni vigenti e dal Collegio Docenti nella seduta del 15 maggio 2024:

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è **effettuata in via ordinaria**, tenendo a riferimento, per la scuola secondaria di secondo grado, il D.P.R. n. 122/2009.

La valutazione degli studenti è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta. **Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.** Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica sia inferiore a sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009.

L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, per casi eccezionali, il Collegio Docenti ha deliberato motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio dei docenti ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - altri impedimenti legati a motivi lavorativi, familiari, di salute e/o disagio, opportunamente documentati e/o autocertificati;
-

- assenze dovute a sanzioni disciplinari.

I Consigli di classe valuteranno, pertanto, i singoli casi, prevedendo l'ammissione allo scrutinio anche in caso di assenze superiore al 25% del monte ore effettivamente realizzato, a condizione che le assenze siano riconducibili alle motivazioni sopra riportate, siano documentate o autocertificate, non pregiudichino la possibilità per il Consiglio di avere adeguati elementi di giudizio. Appare pertanto opportuno che nei verbali dei Consigli di classe, in caso di alunni che abbiano superato il limite di assenze stabilito dalla norma, vengano inserite: l'esame e la valutazione di eventuali atti giustificativi prodotti ed una specifica pronuncia del Consiglio sulla possibilità o meno di esprimere una valutazione dell'allievo.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi terminali (terze, quarte e quinte), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2024, in merito all'integrazione del credito scolastico.

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

Alla luce delle indicazioni sopra riportate si propongono i seguenti parametri da utilizzare nelle operazioni di scrutinio finale:

- in presenza di **più di quattro insufficienze, anche non gravi**, dovute allo scarso interesse dello studente alla vita scolastica, al mancato recupero delle lacune, etc, è bene **dare allo studente l'opportunità di ripetere l'anno** e rafforzarsi nelle discipline carenti, al fine anche di acquisire maggiore maturità e senso di responsabilità;
- in presenza di **un massimo di quattro insufficienze, con non più di tre gravi**, si **sospenderà il giudizio, con riferimento alle tre discipline con insufficienza grave**, e si attiveranno i corsi di recupero;
- in presenza di **insufficienze lievi o mediocrità**, gli alunni **saranno valutati sulla base dell'attitudine riscontrata dai docenti** di sapere organizzare con metodo lo studio, in modo personale ed autonomo e **saranno promossi**, con decisione che sarà comunicata alla famiglia;
- sia nei casi di **non promozione che in quelli di sospensione del giudizio si darà comunicazione scritta alle famiglie**, compito che sarà affidato ai Coordinatori delle classi;
- nei casi di sospensione di giudizio, soltanto la verifica finale, dopo il recupero, sancirà la promozione alla classe successiva o la non ammissione e ripetizione della classe frequentata;
- rimangono immutate le norme riguardanti i sistemi di valutazione del profitto mediante voti aritmetici da 1 a 10, attribuiti in base alle griglie di valutazione approvate ad inizio d'anno dal Collegio dei Docenti;
- i voti vengono deliberati dal Consiglio di classe su proposta dei singoli docenti. Le proposte di voto devono essere accompagnate da giudizio individuale sull'alunno, motivando in

maniera particolare i voti insufficienti.

Si ricorda che il giudizio finale non è un atto univoco, personale, discrezionale del singolo insegnante, come il voto nella singola disciplina, ma l'esito di una verifica collegiale fondata su una valutazione complessiva della personalità dell'allievo per cui si deve tener conto di fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi stessi. È meritevole di analisi e comprensione anche un percorso che abbia dato segni di miglioramento e di cambiamento partendo da iniziali posizioni di debolezza.

Relativamente all'ammissione agli Esami di Stato:

1. sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.
Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente/Coordinatore o da suo delegato.
2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal Consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del Presidente. L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".
Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.
In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
3. **Per il corrente anno scolastico, il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di quaranta punti.** I consigli di classe attribuiscono il credito in virtù di quanto disposto dall'O.M. n. 55 del 22/03/2024, attribuendo dapprima il credito scolastico per la classe quinta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017.
4. Ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato di II grado:
 - è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe sopra indicate relative ad assenze documentate e continuative;
 - è obbligatoria la partecipazione alle prove INVALSI;

- non è necessario aver svolto il previsto monte ore di PCTO;
- non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline.

Per l'ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto dicomportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

Si ricorda infine che le norme vigenti sulla valutazione sono quelle di cui al regolamento sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/04/2009, della L. n. 169 del 30/10/2008, dell'O.M. 08/04/2009 n. 40, nonché del D.P.R 112 del giugno 2009, alle quali specificamente si rimanda, invitando a porre particolare attenzione per gli alunni con D.S.A.

Si raccomanda infine particolare attenzione nella valutazione degli alunni individuati, ai sensi della C.M. n. 8 del 6/03/2013, quali "alunni con Bisogni Educativi Speciali". Sono infatti, da perseguire con ogni possibile mezzo la strategia inclusiva della scuola italiana e la personalizzazione dell'apprendimento, (principi enunciati dalla Legge 53/2003), volte a realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, comprendenti: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

Si ricorda che i Consigli di classe devono formare collegio perfetto e, dunque, in caso di assenza di un docente lo stesso dovrà essere sostituito da docenti di identica disciplina.

Si ricordano i compiti del Presidente del Consiglio di Classe di classe il cui ruolo, in sede di scrutinio finale, è quello di garante della corretta applicazione dei criteri approvati dal Collegio.

Si rammenta, inoltre, che secondo la normativa vigente, è obbligo del Consiglio di classe procedere, per gli allievi che assolvono l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, alla certificazione delle competenze mediante compilazione dell'apposita scheda adottata con D.M. n. 9 del 27/01/2010.

Come da piano annuale delle attività, la pubblicazione all'albo dei risultati dello scrutinio è fissata in data 14/06/2024 per le quinte classi e in data 21/06/2024 per tutte le altre classi.

Le riunioni dei Consigli di classe per lo scrutinio finale, il cui calendario è di seguito riportato, sono organizzate in maniera da concludersi entro il 14/06/2024 e permettere, secondo norma, la comunicazione alle famiglie dei risultati di "non ammissione" alla classe successiva o di "sospensione di giudizio" prima della pubblicazione all'albo dei "quadri di sintesi delle votazioni".

Tutti i docenti dovranno inserire sul registro Argo, per la propria disciplina, le proposte di voto e le assenze, entro l'8/06/2024.

In pari data i Coordinatori delle classi provvederanno a fornire al Dirigente i tabelloni riassuntivi dei voti.

Per garantire alla segreteria didattica i tempi tecnici per ottemperare a tale obbligo, sarà cura dei Coordinatori di classe fornire tempestivamente i risultati delle operazioni di scrutinio e le relative comunicazioni scritte. Il verbale dello scrutinio redatto sul modello scaricabile da registro Argo, insieme alla Coordinata finale del Consiglio di Classe, dovrà essere stampato e conservato, a cura del

Coordinatore, nella relativa cartella del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993
